

Pensioni di invalidità civile

(Fonte: <https://www.laleggepertutti.it/> - [Noemi Secci](#))



Prestazioni per gli invalidi civili: pensione di inabilità e assegno di assistenza, indennità di frequenza, assegno di accompagnamento.

La legge prevede il diritto al sostegno economico per le persone invalide, cioè la cui capacità lavorativa risulta ridotta a causa di un'infermità o di una menomazione. Esistono diverse **pensioni di invalidità civile**, differenziate a seconda delle condizioni di salute dell'interessato: dall'assegno di assistenza per invalidi civili parziali alla pensione di inabilità civile per gli invalidi nella misura del 100%, dall'indennità di frequenza per i minorenni all'assegno di accompagnamento per gli invalidi civili totali non autosufficienti, dalle prestazioni economiche per non vedenti a quelle per i non udenti.

Alcune di queste prestazioni, come l'indennità di accompagnamento, non sono sottoposte alla prova dei mezzi. Significa che non sono previsti dei requisiti di reddito massimo per averne diritto.

Altre prestazioni, come l'assegno di assistenza per invalidi civili parziali, prevedono invece anche la verifica del requisito dello stato di disoccupazione.

Osserviamo le principali pensioni spettanti agli invalidi: a quanto ammontano e quali sono i requisiti per averne diritto.

Indice

- [1 Chi sono gli invalidi civili?](#)
- [2 Pensione di inabilità civile](#)
- [3 Pensione di invalidità civile](#)
- [4 Indennità di accompagnamento](#)
- [5 Indennità di frequenza](#)

Chi sono gli invalidi civili?

Sono **invalidi civili** i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo:

- che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo;
- se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età [1].

Non sono considerati invalidi civili ed hanno diritto a diverse tutele:

- gli **invalidi di guerra**, gli **invalidi del lavoro** e gli **invalidi per servizio**, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dall'attività lavorativa se lavoratori del settore privato) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);
- i non vedenti e i non udenti, per i quali valgono norme specifiche.

Pensione di inabilità civile

Per la **pensione di inabilità civile** occorre:

- il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100%;
- non avere oltre 67 anni di età ed essere maggiorenni;
- un requisito reddituale non superiore per l'anno 2021 a **16.982,49 euro**.

La pensione nel 2021 ammonta a 287,09 euro mensili ed è trasformata in assegno sociale sostitutivo al compimento dei 67 anni.

Per approfondire leggi: [Pensione di inabilità civile](#).

Pensione di invalidità civile

La **pensione di invalidità civile**, o assegno mensile di assistenza, spetta in presenza dei seguenti requisiti:

- riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%;
- non avere oltre 67 anni di età ed essere maggiorenni;
- non superare un reddito personale, per l'anno 2021 pari a 4.931,29 euro annui;
- non svolgere attività lavorativa.

L'interessato deve produrre all'Inps, annualmente, una dichiarazione sostitutiva che attesti lo svolgimento o meno di un'**attività lavorativa**.

L'ammontare dell'assegno mensile è pari, per l'anno 2021, a **287,09 euro** per 13 mensilità.

Al compimento del 67° anno di età, l'assegno mensile viene adeguato all'importo dell'assegno sociale (per approfondire, leggi [Assegno sociale sostitutivo per invalidi civili](#)).

Indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento spetta in presenza dei seguenti requisiti:

- riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100%;
- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- in alternativa, impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua.

L'assegno di accompagnamento spetta indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali.

Per gli **over 67**, l'indennità spetta se sussistono difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.

L'indennità:

- è compatibile con lo svolgimento di un'**attività lavorativa**;
- è concessa anche agli invalidi che hanno compiuto 67 anni;
- non spetta agli invalidi che:
 - sono **ricoverati** gratuitamente in istituto di degenza, o per fini riabilitativi; il day hospital non influisce sulla spettanza dell'indennità di accompagnamento;
 - percepiscono un'analogo indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole;
- è compatibile e cumulabile:
 - con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali;
 - con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali.

L'ammontare mensile dell'indennità di accompagnamento è pari, per l'anno 2021 a **522,11 euro** ed è corrisposta per 12 mensilità. Spetta una particolare indennità di accompagnamento anche ai **ciechi** civili assoluti.

Indennità di frequenza

Per ottenere l'**indennità di frequenza** è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- età inferiore ai 18 anni;
- riconoscimento di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della **minore età**;
- perdita uditiva, per minori ipoacusici, superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
- frequenza di:
 - centri ambulatoriali convenzionati;
 - scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido (in caso di prosecuzione del percorso scolastico dai 16 ai 18 anni, deve essere presentata annualmente un'autodichiarazione di frequenza);
- assenza della condizione di ricovero a carattere continuativo e permanente;

- reddito annuo personale non superiore a 4.931,29 euro per il 2021.

Il pagamento dell'indennità, che ammonta a **287,09 euro** mensili, per 12 mensilità, termina il mese successivo a quello di cessazione della frequenza del corso o alla durata del trattamento terapeutico o riabilitativo. È **incompatibile** con:

- l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili che non camminano o che non sono non autosufficienti;
- l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

Note

[1] Art. 2, L. 118/1971; D.lgs. 509/1988.

Approfondimenti

[Invalidi civili, ecco gli importi delle prestazioni e i limiti di reddito per il 2022](#)

[Pensione di Invalidità Civile, ecco i limiti di reddito e l'importo per il 2022](#)

[Indennità di Frequenza, ecco i limiti di reddito e l'importo per il 2022](#)

[Indennità di Accompagnamento, importo e requisiti per il 2022](#)

[Indennità di Accompagnamento, quali sono i requisiti per gli ultra 65enni](#)

[A chi spetta la Carta Europea della Disabilità e quali sono i vantaggi](#)

[Invalidi Civili, ok alla revisione senza visita diretta](#)

[Invalidi Civili, l'assegno mensile torna cumulabile con i redditi da lavoro](#)

[Pensioni, che differenza c'è tra invalidità civile e previdenziale](#)

[Invalidi Civili, assegni sospesi in assenza della comunicazione sui redditi](#)

[Invalidi Civili, niente assegno di invalidità se c'è svolgimento di attività lavorativa](#)

[Incremento al milione, gli importi e i limiti di reddito per il 2022](#)

[Invalidi Civili, la Consulta dichiara inadeguato l'importo della pensione di inabilità](#)

[Invalidi Civili Totali, gli aumenti della pensione spettano anche a chi ha meno di 60 anni](#)